

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Global Evolution Funds

Sede legale: Vertigo Building – Polaris, 2 – 4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Da compilarsi a cura del Collocatore

Il diritto di recesso si applica SI NO

Nome e firma del collocatore o del promotore finanziario

Codice _____

che dichiara di aver identificato i sottoscrittori e verificato la corrispondenza tra i dati inseriti nel presente modulo e i documenti presentati

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione

Primo investitore

Nome e cognome (denominazione sociale in caso di investimento da parte di una società)

M/F

N. tel _____ Indirizzo _____ Località _____ CAP _____

Provincia Azienda _____ - Codice fiscale _____

N. fax _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Provincia Paese di nascita _____ Documento d'identità _____

Numero _____ Data di emissione _____ Emesso da _____

Località _____

Secondo investitore (se applicabile) (sottoscrittore congiunto – dati del legale rappresentante in caso di investimento da parte di una società)

Nome e cognome _____

M/F _____ N. tel _____ Indirizzo _____ Località _____

CAP _____ Provincia Azienda _____ - Codice fiscale _____

N. fax _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Provincia _____

Paese di nascita _____ Documento d'identità _____

Numero _____ Data di emissione _____ Emesso da _____

Località _____

Terzo investitore (se applicabile) (sottoscrittore congiunto)

Nome e cognome _____

M/F _____ N. tel _____ Indirizzo _____ Località _____

CAP _____ Provincia Azienda - Codice fiscale _____

N. fax _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Provincia Paese di nascita _____ Documento d'identità _____

Numero _____ Data di emissione _____ Emesso da _____

Località _____

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del primo investitore)

Nome e cognome _____

M/F N. tel _____ Indirizzo _____

Località _____ CAP _____ Prov.

Compilare l'Allegato 1 "Autocertificazione FATCA e CRS"

compilato
 non compilato

Global Evolution Funds (la "Società") è un OICR aperto armonizzato multicomparto (ognuno, un "Comparto") e multiclasse di diritto lussemburghese con passività separate tra i Comparti. La Società si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti la Società stessa contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione da parte di investitori al dettaglio in Italia delle azioni della Società (nel seguito, le "Azioni") e non ne è previsto l'uso da parte degli investitori professionali né degli intermediari finanziari. Gli investitori professionali e gli intermediari finanziari dovrebbero indirizzare i propri ordini direttamente all'Agente per i Trasferimenti (Transfer Agent) dell'OICR, e cioè The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Luxembourg Branch. Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a mettere a disposizione dell'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori dei Comparti e classi di Azioni della Società (il "KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet.

A) RICHIESTA DI AZIONI

Con il presente modulo il/i sottoscritto/i chiede/ono di sottoscrivere le Azioni di uno o più dei Comparti e delle classi indicati nella seguente tabella, alle condizioni e nei termini indicati nel Prospetto e nel presente Modulo, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione.

Nome del Comparto	Classe di Azioni*	Importo della sottoscrizione e relativa valuta**	Aliquota delle Commissioni di Vendita***
--			
<i>Importo totale lordo dell'investimento</i>			

* specificare la classe di Azioni richiesta per il Comparto prescelto tra quelle disponibili, che sono indicate nella tabella nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione, contenuta nell'Appendice 5.

** gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi azionarie sono indicati nell'Appendice al Prospetto relativa al Comparto prescelto.

*** le Commissioni di sottoscrizione applicate sono specificate nell'apposito spazio della tabella dell'ordine e prelevate da parte del Collocatore entro i limiti massimi specificati per ciascun Comparto e Classe di Azioni nel relativo KIID. In mancanza di indicazione dell'aliquota, il Collocatore addebiterà delle commissioni di sottoscrizione all'aliquota massima indicata nel KIID. Le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono indicate nell'Allegato al presente Modulo.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI A CUI L'OPERAZIONE È ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE

Da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente modulo - il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti"

Société Générale Securities Services S.p.A.

Nota: non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L'acquisto di Azioni non è connesso ad altri servizi di investimento resi all'investitore da parte di Società collegate.

L'acquisto di Azioni può essere connesso ad altri servizi di investimento offerti dai collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

B) MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo della sottoscrizione può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento e modalità:

Bonifico bancario su uno dei conti aperti dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sopra specificato i cui estremi sono di seguito indicati (il "Conto"):

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Intestazione del Conto	IBAN del Conto su cui effettuare il pagamento a mezzo bonifico
Société Générale Securities Services S.p.A.	Global Evolution Funds	EUR IT/80/C/03307/01719/000000026426 USD IT/57/D/03307/01719/000000026427

Copia del bonifico deve essere allegata al presente modulo. Le sottoscrizioni a mezzo tecniche di comunicazione a distanza possono essere pagate solo tramite bonifico.

Date di valuta applicabili ai pagamenti	
Bonifici Bancari o addebito sul c/c del sottoscrittore e successivo giroconto	La data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la data di ricevimento del pagamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo

Avvertenza: si rammenta alla clientela che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso.

C) DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di Comparti distribuiti in Italia che sono indicati nello stesso Prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-*duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-*duodecies* D. Lgs. 206/ 2005.

D) DIRITTI PATRIMONIALI

Nel caso di sottoscrizione congiunta, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali delle azioni spetta ai co-investitori congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta e ciascun coinvestitore potrà quindi con la propria firma vincolare anche gli altri.

Firma congiunta Firma disgiunta

In caso di sottoscrizione da parte di una società, dovranno essere allegati lo Statuto e i poteri di firma. Tale documentazione sarà richiesta solo per la prima sottoscrizione, ed in caso di mancata produzione della stessa, la domanda di sottoscrizione potrà essere rifiutata.

E) DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI FATCA

1. Dichiaro/i amo di aver esaminato il/i KIID, di avere i poteri e la capacità legale di effettuare la presente sottoscrizione e di accettare come vincolanti le previsioni dello Statuto della Società di volta in volta in vigore.
2. Dichiaro/i amo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" come definito nel Prospetto Informativo, e di non effettuare la presente sottoscrizione direttamente o indirettamente in qualità di mandatario di soggetti statunitensi. Mi/ci impegno/i amo a non trasferire le azioni, o diritti su di esse, a soggetti statunitensi ad informare il collocatore qualora divenissi/imo soggetti statunitensi.

Dichiarazione

- Il/i sottoscritto/i non è/sono un Soggetto statunitense come definito nella Rule 902 della Regulation S promulgata ai sensi dello US Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act").
- Conferma/no che sarà fornita la documentazione richiesta e appropriata per consentire al Fondo di effettuare le verifiche necessarie ai sensi del FATCA. Il/i sottoscritto/i conferma/no che la Società, a sua discrezione, potrà rimborsare le sue/loro azioni e chiudere il conto qualora non dovesse/ro fornire la documentazione richiesta entro 90 giorni solari.
- Il/i sottoscritto/i dichiara/no (1) di non avere, e che nessun beneficiario effettivo delle quote o azioni del Fondo ha, "titolari effettivi statunitensi" come definiti nella Sezione 1473(2) del Codice (in applicazione della norma speciale della Sezione 1473(2)(B) del Codice applicabile ai veicoli d'investimento che includono il Fondo) e (2) che nessun "Soggetto statunitense" come definito nella Sezione 7701(a)(30) del Codice (diverso da un "Soggetto statunitense specificato" ai sensi della Sezione 1473(3) del Codice) detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni nei/i sottoscritto/i o in qualsivoglia beneficiario effettivo delle quote o azioni del Fondo.
- In qualità di Soggetto non statunitense (ai sensi del Codice), il/i sottoscritto/i conferma/no di poter essere soggetto/i alla ritenuta alla fonte statunitense su parte della sua/loro quota delle distribuzioni dei proventi del Fondo eventualmente derivanti da fonti statunitensi.
- Il/i sottoscritto/i conferma/no di fornire, su richiesta, un Modulo IRS W-8BEN, un Modulo IRS W-8BEN-e o un Modulo IRS W-8IMY debitamente compilato. Il/i sottoscritto/i accetta/no di informare il Fondo, la Società di gestione o i rispettivi agenti autorizzati qualora le informazioni contenute in tale documento dovessero diventare inesatte e di aggiornare o sostituire detto modulo conformemente alle sue condizioni o a successive modifiche. Inoltre, il/i sottoscritto/i accetta/no di fornire al Fondo, alla Società di gestione o ai rispettivi agenti autorizzati le ulteriori informazioni di volta in volta ritenute necessarie o opportune al fine di evitare la perdita di possibili agevolazioni fiscali per il Fondo o per i suoi azionisti.
- Il/i sottoscritto/i accetta/no di fornire tempestivamente e di aggiornare periodicamente, in qualsiasi momento su richiesta del Fondo, della Società di gestione o dei rispettivi agenti autorizzati, qualsivoglia informazione (o sua verifica) che il Fondo, la Società di gestione o i rispettivi agenti autorizzati ritengano necessaria ai fini della conformità con qualsiasi disposizione delle Sezioni 1471-1474 (che nella presente sezione sono definite "FATCA") del Codice e con qualsiasi Regolamento del Tesoro, modulo, istruzione o altre linee guida emessi conformemente ad esse, al fine di ridurre o eliminare le ritenute alla fonte previste dal FATCA. Il/i sottoscritto/i conferma/no e accetta/no che qualsiasi ritenuta alla fonte applicata ai sensi del FATCA ai pagamenti ricevuti dal Fondo o da qualsiasi soggetto nel quale il Fondo detiene direttamente o indirettamente partecipazioni sia considerata attribuibile agli azionisti che con la mancata o ritardata osservanza di eventuali richieste del Fondo, della Società di gestione o dei rispettivi agenti autorizzati relative a tali informazioni o dichiarazioni abbiano causato l'imposizione di tale ritenuta alla fonte (che, a discrezione del Fondo, della Società di gestione o dei rispettivi agenti autorizzati, può essere prelevata dai proventi altrimenti pagabili a tali azionisti in seguito al rimborso di quote o azioni del Fondo o dalle distribuzioni di importi a tali azionisti) nella misura massima consentita prima dell'attribuzione di eventuali quote di tale ritenuta FATCA agli altri azionisti. Inoltre, il/i sottoscritto/i comprende/ono e accetta/no che il Fondo, la Società di gestione o i rispettivi agenti autorizzati, inclusi i loro dipendenti, funzionari, dirigenti e agenti, possano trasmettere e comunicare qualsiasi informazione da essi ritenuta necessaria ai fini dell'osservanza del FATCA a qualsivoglia autorità di regolamentazione e/o a terze parti autorizzate per legge o in base ai regolamenti (legali o meno).

CRS

Il Common Reporting Standard (**CRS** - standard globale sullo scambio automatico di informazioni) è stato sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014. Il CRS prevede che le giurisdizioni ottengano informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e lo scambio automaticamente con altre giurisdizioni su base annua. Inoltre, lo standard sullo scambio automatico indica quali informazioni dei conti finanziari debbano essere scambiate, le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, i diversi tipi di conti e contribuenti interessati, nonché le procedure di due diligence comuni che le istituzioni finanziarie devono seguire. Il 9 dicembre 2014, il Consiglio dell'Unione europea ("**UE**") ha approvato la direttiva 2014/107/UE del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (la "**direttiva Euro-CRS**") al fine di implementare il CRS negli Stati membri dell'UE. La direttiva Euro-CRS è stata recepita nel diritto lussemburghese tramite la legge del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari nel settore fiscale (la "**legge CRS**").

FATCA

Le disposizioni della US Foreign Account Tax Compliance (generalmente definite FATCA) sono contenute nell'Hiring Incentives to Restore Employment Act (l'"**Hire Act**") emanato negli Stati Uniti nel marzo 2010. La finalità di queste disposizioni è che le istituzioni finanziarie trasmettano all'IRS le informazioni relative agli investitori statunitensi che detengono attività al di fuori degli Stati Uniti come misura contro l'evasione fiscale negli Stati Uniti. Ai sensi dell'Hire Act e per scoraggiare la mancata partecipazione a tale regime da parte delle istituzioni finanziarie non statunitensi, le istituzioni finanziarie che non adottano e non rispettano il regime saranno soggette negli Stati Uniti a una ritenuta alla fonte del 30% sui proventi lordi della vendita e sui redditi derivanti dagli investimenti statunitensi ed esteri.

Anche alle istituzioni finanziarie al di fuori degli Stati Uniti ("**foreign financial institution**" o "**FFI**") è richiesta la trasmissione di informazioni relative ai conti finanziari ("Financial Account") detenuti da Soggetti statunitensi specificati ("US Specified Person"), direttamente o indirettamente (tramite autorità fiscali locali), all'autorità fiscale statunitense, l'Internal Revenue Service ("**IRS**"), con frequenza annuale. A determinati redditi derivanti da fonti statunitensi delle FFI che non rispettano questa disposizione viene applicata una ritenuta alla fonte del 30%. Questo regime entrerà in vigore per stadi tra il 1 luglio 2014 e il 1 gennaio 2017.

A tal fine, per Soggetto statunitense ai sensi del FATCA si intende la definizione contenuta nella Regulation S promulgata ai sensi dello US Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act").

Di norma, i fondi non statunitensi, come la Società attraverso i suoi comparti, saranno FFI e dovranno stipulare accordi FFI con l'IRS, salvo laddove si qualifichino come FFI "deemed-compliant" (considerate adempienti) o ai sensi di un accordo intergovernativo 1 ("**IGA**") possano qualificarsi come "Non-reporting financial institution" ai sensi dell'IGA stipulato dal loro paese. Gli IGA sono accordi stipulati dagli Stati Uniti e da giurisdizioni estere per attuare la conformità al FATCA. Il 28 marzo 2014 il Lussemburgo ha stipulato un IGA modello 1 con gli Stati Uniti ("IGA lussemburghese") e un relativo protocollo d'intesa. Il Fondo deve pertanto rispettare le disposizioni contenute in tale IGA, come recepito nel diritto lussemburghese tramite la legge del 24 luglio 2015 sul FATCA (la "**legge FATCA**"), al fine di garantirne l'osservanza, ed è stato classificato come "**Restricted Fund**" (OICR soggetto a restrizioni).

Oltre a rispettare le disposizioni del Prospetto informativo, dello Statuto o del Modulo di sottoscrizione, tutti gli investitori devono soddisfare i seguenti criteri: (a) non essere un "Soggetto statunitense" ai sensi della Regulation S del Securities Act; (b) non essere un "Soggetto statunitense specificato" ai sensi del Foreign Account Tax Compliance Act ("FACTA"), dell'IGA lussemburghese e della legge FATCA; (c) essere un "Soggetto non statunitense" ai sensi del Commodity Exchange Act; e (d) non essere un "Soggetto statunitense" ai sensi dell'Internal Revenue Code statunitense del 1986, come di volta in volta modificato (il "Codice"), e dei Regolamenti del Tesoro emanati conformemente al Codice. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

I soggetti interessati all'acquisto di azioni devono fornire una conferma scritta del rispetto delle disposizioni riportate nel paragrafo che precede, compilando e firmando l'Allegato 1 al presente Modulo di Sottoscrizione, denominato "Autocertificazione ai fini FATCA e CRS".

Le classi di azioni del Fondo possono essere

- (i) sottoscritte da un intestatario fiduciario degli investitori indipendente e adempiente al FATCA; o
- (ii) sottoscritte dagli investitori direttamente o indirettamente da un distributore (che opera unicamente in qualità di intermediario e non come intestatario fiduciario), con le seguenti eccezioni:

- Soggetto statunitense specificato

Questa categoria di investitori include i Soggetti statunitensi che sono stati classificati a rischio di elusione ed evasione fiscale dal governo degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, ciò non si applica, tra l'altro, a società quotate, a organizzazioni esenti da imposizione fiscale, a real estate investment trust (REIT), a trust, a broker statunitensi o a organismi analoghi.

- Passive Non-Financial Foreign Entities (o Passive NFFE)

Questa categoria di investitori generalmente include tutte le NFFE che non si qualificano come NFFE escluse. Esse includono, ad esempio, le fondazioni familiari non statunitensi il cui patrimonio sia composto unicamente da attività finanziarie che generano redditi passivi e sono gestite da una persona (anziché da un fornitore di servizi esterno).

- Non-participating Financial Institutions

Gli Stati Uniti d'America determinano e applicano questo status alle istituzioni finanziarie non conformi che non rispettano determinate disposizioni imposte a causa della violazione dell'IGA del paese di appartenenza, entro 18 mesi dalla prima notifica.

Qualora il Fondo dovesse essere tenuto a versare una ritenuta alla fonte o a rispettare gli obblighi di informativa, oppure in caso di altri danni per il Fondo causati dal mancato rispetto del FATCA da parte di un investitore, il Fondo si riserva il diritto di citare per danni tale investitore, fatti salvi altri eventuali diritti.

A fini di conformità con le disposizioni del FATCA e ai sensi dell'IGA, il Fondo (o il suo delegato) richiede a tutti gli Azionisti di fornire prove documentarie obbligatorie della loro residenza fiscale per verificare se si qualificano come Soggetti statunitensi specificati (come definito dal FATCA, dall'IGA lussemburghese e dalla legge FATCA).

Gli Azionisti e gli intermediari che agiscono per loro conto sono pregati di notare che, secondo l'attuale politica del Fondo, le Azioni non vengono offerte o vendute per conto di Soggetti statunitensi e che sono vietati i trasferimenti successivi di Azioni a Soggetti statunitensi. **Se il beneficiario delle Azioni è un Soggetto statunitense, la Società può rimborsare d'ufficio tali Azioni a sua discrezione.**

I potenziali azionisti dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle possibili conseguenze del FATCA nell'ambito di un investimento in un Comparto.

F) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa di cui all'Appendice 4 allegato al presente Modulo di Sottoscrizione e di dare il mio/nostro consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali, salvo quanto diversamente disposto qui di seguito (barrare la seguente casella solo nel caso in cui si voglia negare il consenso al trattamento dei propri dati personali). Sono/siamo consapevole/i che senza il mio/nostro consenso Global Evolution Funds non potrà, del tutto o in parte, dar corso ai servizi di cui al Contratto da me/noi stipulato con la Società. Il mio/nostro consenso sarà dato firmando il presente Modulo.

() Nego/Neghiamo il consenso al trattamento

Firma (1 investitore) _____ Firma (2 investitore) _____

Firma (3 investitore) _____

Luogo e Data _____

SEZIONE FIRME

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al SIP, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Società o al soggetto da essa designato, le richieste di Sottoscrizione, Conversione e Rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto di sottoscrizione di Azioni. Alla sottoscrizione, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà effettiva del sottoscrittore. La proprietà effettiva in capo al sottoscrittore delle Azioni dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma.

Il SIP tiene un apposito elenco aggiornato degli Investitori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni spettanti a ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al SIP. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che subentra al SIP nelle attività in questione.

Firma (1 investitore) _____ Firma (2 investitore) _____

Firma (3 investitore) _____

Luogo e Data _____

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma e 1342 del codice civile, dichiaro/iamo di approvare specificatamente le sezioni alle lettere: A) RICHIESTA DI AZIONI, C) DIRITTO DI RECESSO, D) DIRITTI PATRIMONIALI, E) DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI FATCA, F) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Firma (1 investitore) _____ Firma (2 investitore) _____

Firma (3 investitore) _____

Luogo e Data _____

ALLEGATO 1

Autocertificazione ai fini FATCA e CRS

L'Autocertificazione, una volta compilata, deve essere allegata al Modulo di Sottoscrizione:

Istruzioni per la compilazione

Compilare le sezioni seguenti come indicato e fornire eventuali dati aggiuntivi richiesti. Segnaliamo che in alcuni casi potremmo essere tenuti per legge a condividere con le autorità fiscali competenti queste informazioni o altre informazioni finanziarie relative agli interessi di un investitore del Fondo.

Per eventuali domande sulla compilazione del modulo o la definizione dello status di residenza fiscale dell'investitore, fare riferimento al Portale CRS dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni o rivolgersi a un consulente fiscale.

Il Portale informativo sul CRS dell'OCSE è accessibile all'indirizzo <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

Qualora in futuro intervenissero variazioni nelle informazioni fornite a seguire sulla residenza fiscale dell'investitore o la sua classificazione FATCA/CRS, si prega di darne tempestiva comunicazione per iscritto entro 30 giorni.

In caso di conti cointestati, è necessario compilare un modulo di Autocertificazione per ogni investitore.

Le sezioni 1, 2, 3 e 5 devono essere compilate da tutti gli investitori.

La sezione 4 deve essere compilata solo dai Soggetti controllanti di un'entità investitore che è una NFFE passiva.

Per ulteriori indicazioni si veda:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/common-reporting-standard-and-related-commentaries/#d.en.345314>

(I campi obbligatori sono contrassegnati da *)

Sezione 1: Identificazione dell'investitore

Nome dell'investitore*: _____

Attuale indirizzo di residenza*:

Via/piazza: _____

Località/Città/Provincia: _____ Paese: _____

CAP: _____ Paese: _____

Indirizzo di posta (se diverso da quanto sopra):

Via/piazza: _____

Località/Città/Provincia: _____ Paese: _____

CAP: _____ Paese: _____

Luogo e data di nascita*:

Città di nascita*: _____ Paese di nascita*: _____

Data di nascita*: _____

Sezione 2: Dichiarazione FATCA di cittadinanza USA o residenza USA a fini fiscali*:

Spuntare (a) (b) e compilare come opportuno.

(a) Confermo **[di essere]** / [che l'investitore è] cittadino statunitense e/o residente negli Stati Uniti a fini fiscali e [il mio] / [il suo] codice identificativo fiscale federale USA (U.S. TIN) è il seguente:

(b) Confermo **[di non essere]** / [che l'investitore non è] cittadino statunitense e/o residente negli Stati Uniti a fini fiscali.

Sezione 3: Dichiarazione CRS di residenza fiscale (è possibile scegliere più di un paese)*

Indicare il paese di residenza fiscale proprio/dell'investitore (in caso di residenza in più di un paese, indicare tutti i paesi di residenza fiscale e i relativi codici identificativi fiscali). Per maggiori informazioni sulla residenza fiscale si rimanda al Portale CRS.

Paese di residenza fiscale	Codice identificativo fiscale

NOTA: L'indicazione di un codice identificativo fiscale è obbligatoria, salvo laddove non emesso dalla giurisdizione fiscale di residenza.

Sezione 4 – Tipo di Soggetto controllante

(da compilare SOLO per i soggetti che sono un Soggetto controllante di un'entità investitore che è un'NFFE passiva o un'Entità di investimento ubicata in una Giurisdizione non partecipante e gestita da un'altra Istituzione finanziaria)

In caso di Soggetti controllanti congiunti o plurimi, si prega di utilizzare un modulo di Autocertificazione per ogni Soggetto controllante.

Confermare il tipo di Soggetto controllante applicabile all'investitore ai sensi del CRS barrando la casella appropriata	Spunta	Nome dell'entità
Soggetto controllante di una persona giuridica – controllo per proprietà		
Soggetto controllante di una persona giuridica – controllo mediante altri mezzi		
Soggetto controllante di una persona giuridica – dirigente senior		
Soggetto controllante di un trust – disponente		
Soggetto controllante di un trust – trustee		
Soggetto controllante di un trust – protettore		
Soggetto controllante di un trust – beneficiario		
Soggetto controllante di un trust – altro		
Soggetto controllante di un accordo legale diverso dal trust – equivalente del disponente		
Soggetto controllante di un accordo legale diverso dal trust – equivalente del trustee		
Soggetto controllante di un accordo legale diverso dal trust – equivalente del protettore		
Soggetto controllante di un accordo legale diverso dal trust – equivalente del beneficiario		
Soggetto controllante di un accordo legale diverso dal trust – equivalente di altro		

Sezione 5: Dichiarazione e impegni

Dichiaro che le informazioni fornite in questo modulo sono accurate e complete, per quanto di mia conoscenza.

Riconosco che le informazioni riportate nel presente modulo e le informazioni relative al Titolare del conto possono essere comunicate alle autorità fiscali del paese in cui il/i conto/i è/sono acceso/i e scambiate con le autorità fiscali di altri paesi in cui il Titolare del conto è residente se questi ultimi (o le autorità fiscali di tali paesi) hanno sottoscritto accordi per lo scambio di informazioni finanziarie.

Mi impegno a informare tempestivamente e fornire un'Autocertificazione aggiornata nel caso in cui intervenissero variazioni tali da rendere scorrette le informazioni contenute nel presente modulo.

Firma autorizzata*: _____

Nome in stampatello: _____

Data: (gg/mm/aaaa)*: _____

Titolo*: _____

APPENDICE 2 – Glossario e definizioni FATCA

¹ Active Non-Financial Foreign Entity (NFFE)

Un'NFFE (entità non finanziaria estera) è un'entità che non è un'Istituzione finanziaria. Un'NFFE attiva è un'NFFE che soddisfa uno dei seguenti criteri:

- (i) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'NFFE per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo (come dividendi, interessi, royalty, rendite e locazioni) e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'NFFE nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
- (ii) il capitale dell'NFFE è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'NFFE è una Related Entity¹⁸ di un'entità il cui capitale azionario è negoziato in un mercato mobiliare regolamentato;
- (iii) l'NFFE è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti (Samoa americane, Territorio autonomo delle Isole Marianne settentrionali, Guam, Stato libero associato di Portorico o Isole Vergini americane) e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti;
- (iv) l'NFFE è un governo nazionale (diverso da quello degli Stati Uniti), una suddivisione politica di tale governo (inclusi, a scanso di equivoci, Stati, province, contee e comuni), un organismo pubblico che svolge una funzione di tale governo o di una sua suddivisione politica, un governo di un territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- (v) tutte le attività dell'NFFE consistono essenzialmente nella detenzione (in tutto o in parte) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria. Tuttavia, l'Entità non si qualifica come NFFE attiva se opera (o si qualifica) quale fondo d'investimento, fondo di private equity, fondo di venture capital, leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società (operative) per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale immobilizzato ai fini d'investimento. In tali circostanze, l'entità sarà una NFFE passiva;
- (vi) l'NFFE non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione finanziaria, a condizione che la NFFE non soddisfi tali requisiti decorsi 24 mesi dalla data della sua costituzione;
- (vii) l'NFFE non è stata un'Istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività ovvero sta emergendo da riorganizzazione o bancarotta al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione finanziaria;
- (viii) l'NFFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Related Entity¹⁸ che non sono Istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano Related Entity, a condizione che il gruppo di tali Related Entity si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione finanziaria;
- (ix) l'NFFE è una "NFFE esclusa", come descritta nei Regolamenti del Tesoro statunitense applicabili (questa categoria include essenzialmente determinati fondi pensione); o
- (x) l'NFFE soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:
 - i. è stata costituita e mantenuta nel suo paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, atletiche o educative; oppure è stata costituita e mantenuta nel suo paese di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'associazione commerciale, una camera di commercio, un sindacato, un'organizzazione agricola oppure orticola, un'associazione civica o un'organizzazione che opera esclusivamente nella promozione del benessere sociale;
 - ii. è esente dall'imposta sul reddito nel suo paese di residenza;
 - iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o patrimonio;
 - iv. le leggi applicabili del paese di residenza dell'NFFE o gli atti costitutivi dell'NFFE non consentono che il reddito o patrimonio dell'NFFE siano distribuiti o destinati ad un privato o a un'entità non caritatevole, salvo che le distribuzioni siano riferibili a scopi di natura caritatevole dell'NFFE ovvero costituiscono il pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi ovvero costituiscano il pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'NFFE; e
 - v. le leggi applicabili del paese di residenza dell'NFFE o gli atti costitutivi dell'NFFE prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'NFFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al paese di residenza dell'NFFE o a una sua suddivisione politica.

² Soggetti controllanti

Il termine "Soggetti controllanti" designa le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust, questo termine indica il liquidatore, i trustee, il protettore (se presente), i beneficiari o la classe di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita un controllo effettivo sul trust e, in caso di accordi legali diversi da un trust, tale termine designa le persone in posizioni analoghe o equivalenti. Il termine "Soggetti controllanti" deve essere interpretato conformemente alle Raccomandazioni della Financial Action Task Force.

Agli effetti dell'IGA lussemburghese, la determinazione dell'eventuale controllo esercitato da una persona fisica su un'Entità va valutata sulla base delle disposizioni lussemburghesi applicabili in materia di contrasto al riciclaggio di denaro¹. A tale riguardo sono incluse, senza limitazioni, le persone fisiche che detengono più del 25% delle azioni o dei diritti di voto in un'entità societaria ovvero, nel caso di trust e altri dispositivi giuridici analoghi, le persone fisiche beneficiarie del 25% o più della proprietà sottostante. Laddove non vengano individuate una o più persone fisiche che esercitano controllo sull'Entità, il Soggetto o i Soggetti controllanti della stessa saranno la persona o le persone fisiche che ricoprono la posizione di dirigente senior.

³ Deemed Compliant FFI

Il termine "Deemed Compliant FFI" (FFI considerata adempiente) designa:

1) *ai sensi dei Regolamenti del Tesoro:*

- una "registered deemed-compliant FFI" (FFI registrata considerata adempiente);
- una "certified deemed-compliant FFI" (FFI certificata adempiente);
- una "owner-documented FFI" (FFI con proprietario documentato); o
- un QI (intermediario qualificato) filiale di un'istituzione finanziaria statunitense che sia una FFI tenuta alla comunicazione ai sensi di un IGA

Modello 1.

2) *ai sensi dell'IGA lussemburghese (relativo ai fondi di investimento):*

- entità di investimento sponsorizzate e società estere controllate sponsorizzate;
- veicoli di investimento privati sponsorizzati;

¹ La legge del 12 novembre 2004 e successive modifiche sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

- consulenti per gli investimenti e gestori degli investimenti;
- organismi di investimento collettivo del risparmio; o
- OICR soggetti a restrizioni.

4 Entità

Per entità si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale un trust.

5 Exempt Beneficial Owner

Le seguenti Entità saranno considerate quali Exempt Beneficial Owner (beneficiari effettivi esenti):

- 1) *ai sensi dei Regolamenti del Tesoro:*
 - (a) Exempt Beneficial Owner diversi da Fondi:
 - un governo;
 - un'organizzazione internazionale;
 - una banca centrale;
 - (b) fondi che si qualificano come Exempt Beneficial Owner
 - fondi pensione qualificati da trattati;
 - fondi pensione ad ampia partecipazione;
 - fondi pensione a partecipazione ristretta;
 - fondi pensione facenti capo a un Exempt Beneficial Owner;
 - entità di investimento detenute interamente da Exempt Beneficial Owner.
- 2) *ai sensi dell'IGA lussemburghese (relativo ai fondi di investimento):*
 - (a) SEPCAV;
 - (b) ASSEP;
 - (c) fondi pensione soggetti alla supervisione del Commissariat aux Assurances; entità di investimento detenute interamente da Exempt Beneficial Owner.

6 Financial Institution (FI)

Il termine "Financial Institution" (Istituzione finanziaria) designa un'Istituzione di custodia, un'Istituzione di deposito, un'Entità di investimento o un'Impresa di assicurazioni specificata. Ulteriori dettagli su queste definizioni sono disponibili nell'IGA lussemburghese.

7 GIIN (Global Intermediary Identification Number)

Il termine GIIN o Global Intermediary Identification Number designa il numero identificativo assegnato dall'IRS a un'Istituzione finanziaria al momento della registrazione ai fini dell'identificazione da parte dei sostituti d'imposta.

8 IGA (Accordo intergovernativo)

Un accordo o un'intesa tra gli Stati Uniti d'America o il Tesoro statunitense e un governo estero o una o più agenzie per l'implementazione del FATCA. Allo stadio attuale sono stati sviluppati due modelli per l'IGA: il Modello 1 e il Modello 2.

Il termine "IGA Modello 1" designa un accordo tra gli Stati Uniti e un governo estero o una o più agenzie dello stesso ai fini dell'attuazione del FATCA attraverso la comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie a tali governi esteri o loro agenzie, seguita dallo scambio automatico delle informazioni oggetto di comunicazione con l'IRS. Il Lussemburgo ha stipulato un IGA Modello 1.

Il termine "IGA Modello 2" designa un accordo tra gli Stati Uniti e un governo estero o una o più agenzie dello stesso per agevolare l'attuazione del FATCA attraverso la comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie direttamente all'IRS ai sensi dei requisiti di un accordo FFI, integrata con lo scambio di informazioni tra tale governo estero o sue agenzie e l'IRS.

9 Investment Entity

Il termine "Investment Entity" (Entità di investimento) designa qualsiasi entità che svolga come attività principale (o sia amministrata da un'entità che svolge come attività) una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per suo conto:

- 1) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati, ecc.), valute, strumenti su cambi, tassi di interesse e indici, valori mobiliari o negoziazione di future su materie prime;
- 2) gestione di portafogli individuali o collettivi; o
- 3) in altro modo investimento, amministrazione o gestione di fondi o denaro per conto di altri soggetti.

Questo termine va interpretato conformemente a formulazioni analoghe contenute nella definizione di "Istituzione finanziaria" nelle Raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria.

10 Luxembourg Financial Institution

Il termine "Luxembourg Financial Institution" (Istituzione finanziaria del Lussemburgo) designa (i) qualsivoglia Istituzione finanziaria avente sede in Lussemburgo, ad esclusione di eventuali sue filiali fuori dal Lussemburgo, e (ii) qualsivoglia filiale di un'Istituzione finanziaria non avente sede in Lussemburgo, a condizione che tale filiale sia ubicata in Lussemburgo.

11 NFFE

Agli effetti dell'IGA lussemburghese, un"NFFE" (o "Non-Financial Foreign Entity") designa qualsivoglia Entità non statunitense diversa da un'FFI come definito nei Regolamenti del Tesoro statunitense applicabili ovvero un'Entità ai sensi del sottoparagrafo B(4)(j) dell'Allegato I all'IGA lussemburghese, e include altresì qualsivoglia Entità non statunitense che abbia sede in Lussemburgo o in un'altra Giurisdizione partner e che non sia un'Istituzione finanziaria.

12 Non-Participating Financial Institution

Il termine "Non-Participating Financial Institution" (Istituzione finanziaria non partecipante) designa un'Istituzione finanziaria che non sia un'FFI partecipante, un'FFI considerata adempiente né tanto meno un Beneficiario effettivo esente. In tale definizione rientrano le Istituzioni finanziarie del Lussemburgo ovvero altre Istituzioni finanziarie di giurisdizioni partner considerate come Non-participating Financial Institution ai sensi del sottoparagrafo 2(b) dell'Articolo 5 dell'IGA lussemburghese o della disposizione corrispondente di un accordo tra gli Stati Uniti e una Giurisdizione partner. Ai sensi del sottoparagrafo 2(b) dell'Articolo 5 dell'IGA lussemburghese, una Non-participating Financial Institution è un'Istituzione finanziaria che non abbia posto rimedio a una situazione di significativa non conformità entro 18 mesi dalla prima notifica.

13 Non-Reporting Luxembourg Financial Institution

Il termine "Non-Reporting Luxembourg Financial Institution" (Istituzione finanziaria lussemburghese non tenuta alla comunicazione) designa qualsivoglia Istituzione finanziaria o altra Entità avente sede in Lussemburgo e conforme alla descrizione di cui all'Allegato II dell'IGA lussemburghese o che si qualifichi in altro modo come FFI considerata adempiente ovvero come beneficiario effettivo esente ai sensi dei Regolamenti del Tesoro statunitense applicabili in vigore alla data della firma dell'IGA lussemburghese. Una definizione comparabile si applica alle Istituzioni finanziarie e alle altre entità aventi sede in Giurisdizioni partner in virtù dell'IGA applicabile.

14 Non-U.S. Entity

Il termine "Non-U.S. Entity" (Entità non statunitense) designa un'entità diversa da un Soggetto statunitense.

15 Partner Jurisdiction

Il termine "Partner Jurisdiction" (Giurisdizione partner) o "FATCA Partner Jurisdiction" (Giurisdizione partner FATCA) designa una giurisdizione che ha un IGA in vigore con gli Stati Uniti. Il Tesoro statunitense pubblica un elenco di tutte le Giurisdizioni partner, che viene aggiornato regolarmente².

16 Participating Foreign Financial Institution

Ai fini dei Regolamenti del Tesoro statunitense applicabili, il termine "Participating FFI" (Istituzione finanziaria estera partecipante) designa un'Istituzione finanziaria che abbia accettato di conformarsi ai requisiti di un accordo FFI, inclusa un'Istituzione finanziaria descritta in un IGA Modello 2 che abbia accettato di conformarsi ai requisiti di tale accordo. Il termine "Participating FFI" include altresì eventuali filiali intermedie qualificate di una Reporting U.S. Financial Institution, a meno che tale filiale non sia un'FFI tenuta alla comunicazione ai sensi del Modello 1. Tutte le Reporting Luxembourg Financial Institution saranno considerate conformi al FATCA ai sensi dell'articolo 4(1) dell'IGA lussemburghese.

17 Passive Non-Financial Foreign Entity (NFFE)

Una Passiva NFFE (Entità estera non finanziaria passiva) designa qualsivoglia NFFE che non sia (a) un'NFFE attiva o (b) una withholding foreign partnership o un withholding foreign trust ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.

18 Related Entity

Un'entità è una "Related Entity" (entità collegata) di un'altra entità se una delle entità controlla l'altra o se entrambe sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo include la proprietà diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei voti o del valore di un'entità. Fatto salvo quanto precede, il Lussemburgo può non considerare un'entità come Related Entity di un'altra entità se le due entità non sono membri dello stesso gruppo affiliato esteso, come definito nella sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenue Code statunitense.

19 Reporting Luxembourg Financial Institution

Il termine "Reporting Luxembourg Financial Institution" (Istituzione finanziaria lussemburghese tenuta alla comunicazione) designa qualsivoglia Istituzione finanziaria lussemburghese che non rientri nella categoria delle Non-Reporting Financial Institution. Una definizione comparabile si applica alle Istituzioni finanziarie e alle altre entità aventi sede o costituite in Giurisdizioni partner in virtù dell'IGA applicabile.

20 Specified US person

Il termine "Specified US person" (Soggetto statunitense specificato) designa un Soggetto statunitense, che non sia:

- 1) una società il cui capitale azionario è regolarmente negoziato in uno o più mercati mobiliari regolamentati;
- 2) una società membro dello stesso gruppo affiliato esteso di una società descritta al punto (i) sopra;
- 3) gli Stati Uniti o qualsivoglia sua agenzia o suo ente interamente detenuti;
- 4) uno Stato degli Stati Uniti, un territorio degli Stati Uniti, una suddivisione politica di quanto menzionato sopra, ovvero un'agenzia o un ente interamente detenuti da una o più delle entità menzionate sopra;
- 5) un'organizzazione esente da tassazione ai sensi della sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code statunitense ovvero un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code statunitense;
- 6) una banca definita nella sezione 581 dell'Internal Revenue Code statunitense;
- 7) un REIT (real estate investment trust), come definito nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code statunitense;
- 8) una società di investimento regolamentata, come definito nella sezione 851 dell'Internal Revenue Code statunitense, ovvero un'entità registrata presso la Securities and Exchange Commission statunitense ai sensi dell'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C 80a-64);
- 9) un fondo fiduciario ordinario (common trust fund), come definito nella sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code statunitense;
- 10) un trust esente da imposizione fiscale ai sensi della sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code statunitense ovvero definito nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code statunitense;
- 11) un operatore in titoli, commodity o strumenti finanziari derivati (inclusi contratti su capitali figurativi, future, forward e opzioni) che sia registrato come tale ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di suoi Stati;
- 12) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code statunitense; o
- 13) un trust esente da imposizione fiscale ai sensi di un piano descritto nella sezione 403(b) o 457(g) dell'Internal Revenue Code statunitense.

21 Sponsoring Entity

Il termine "Sponsoring Entity" (Entità sponsorizzante) designa un'entità che si sia registrata all'IRS e che accetti di sottostare agli obblighi di due diligence, ritenuta alla fonte e comunicazione di una o più Entità sponsorizzate, nella misura ammessa ai sensi dell'IGA lussemburghese (o altri IGA o Regolamenti del Tesoro applicabili).

22 Sponsored Financial Institution

Si tratta di un'Istituzione finanziaria sponsorizzata da un'Entità sponsorizzante, nella misura ammessa ai sensi dell'IGA lussemburghese (o altri IGA o Regolamenti del Tesoro applicabili).

23 FATCA statunitense

Le disposizioni del Foreign Account Tax Compliance (note come FATCA statunitense) contenute nell'Hire Act 2010.

24 US Person

Il termine "US Person" (Soggetto statunitense) designa un cittadino statunitense o un soggetto residente, una società di persone o di capitali costituita negli Stati Uniti o ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di suoi Stati, un trust a condizione che (a) una corte all'interno degli Stati Uniti abbia autorità ai sensi della normativa applicabile per emettere ordini o decisioni in merito sostanzialmente a tutte le questioni relative all'amministrazione del trust, e (b) uno o più soggetti statunitensi abbiano l'autorità per controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, ovvero il patrimonio di un de cuius che sia cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti. Questa definizione va interpretata ai sensi dell'Internal Revenue Code statunitense.

² <http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx>

²⁵ Codice identificativo fiscale (TIN) statunitense

Designa un codice identificativo fiscale federale negli Stati Uniti.

²⁶ Tesoro (statunitense)

Designa il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Appendice 3– Glossario e definizioni CRS per soggetti privati

¹ **Titolare di conto** Il termine "Account Holder" (titolare di conto) designa la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Non si considera titolare del conto la persona o entità, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona o entità beneficiaria in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, intermediario, o tutore e si considera titolare del conto la persona o entità beneficiaria. Per esempio nel caso di un rapporto genitore/figlio in cui il genitore opera in qualità di tutore, il figlio è considerato il titolare del conto. In caso di conti cointestati, ogni titolare cointestato è considerato titolare di conto.

² **Soggetto controllante** Si tratta della persona fisica che esercita il controllo su un'entità. Quando un Titolare di conto entità è considerato una Passive Non-Financial Entity ("NFE passiva"), un'Istituzione finanziaria deve stabilire se tali Soggetti controllanti siano Soggetti passibili di comunicazione. Questa definizione corrisponde al termine "beneficial owner" (beneficiario effettivo) illustrato nella Raccomandazione 10 delle Raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria (adottate a febbraio 2012). Se il conto è mantenuto per un'Entità il cui soggetto è un Soggetto controllante, sarà necessario compilare il modulo di "Autocertificazione della residenza fiscale del soggetto controllante" anziché il presente modulo.

La determinazione dell'eventuale controllo esercitato da una persona fisica su un'Entità va valutata sulla base delle disposizioni lussemburghesi applicabili in materia di contrasto al riciclaggio di denaro³. A tale riguardo sono incluse, senza limitazioni, le persone fisiche che detengono più del 25% delle azioni o dei diritti di voto in un'entità societaria ovvero, nel caso di trust e altri dispositivi giuridici analoghi, le persone fisiche beneficiarie del 25% o più della proprietà sottostante. Laddove non vengano individuate una o più persone fisiche che esercitano controllo sull'Entità, il Soggetto o i Soggetti controllanti della stessa saranno la persona o le persone fisiche che ricoprono la posizione di dirigente senior.

³ **Entità** Per entità si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

⁴ **Conto finanziario** Designa un conto intrattenuto presso un'Istituzione finanziaria, ivi compresi: conti di deposito, conti di custodia, partecipazioni azionarie e di debito in alcune entità di investimento, contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (CVIC) e contratti di rendita.

⁵ **Giurisdizione partecipante** Designa una giurisdizione che ha concluso un accordo vigente in base al quale fornirà i dati per lo scambio automatico di informazioni stabiliti dal CRS e riconosciuta come tale dal Lussemburgo. In particolare, rientrano tra le giurisdizioni partecipanti tutti gli Stati membri dell'Unione europea, Lussemburgo incluso. L'elenco di giurisdizioni partecipanti può essere aggiornato di volta in volta da parte delle autorità del Lussemburgo.

⁶ **Conto oggetto di comunicazione** Il termine "Reportable Account" (conto oggetto di comunicazione) indica un conto detenuto da uno o più soggetti passibili di comunicazione o da un'NFFE passiva con uno o più soggetti controllanti passibili di comunicazione.

⁷ **Giurisdizione tenuta alla comunicazione** Una giurisdizione tenuta alla comunicazione è una giurisdizione con la quale vi è l'obbligo di comunicare informazioni sui conti finanziari e riconosciuta come tale dal Lussemburgo. In particolare, rientrano tra le giurisdizioni tenute alla comunicazione tutti gli Stati membri dell'Unione europea, Lussemburgo escluso. L'elenco di giurisdizioni tenute alla comunicazione può essere aggiornato di volta in volta da parte delle autorità del Lussemburgo.

⁸ **Soggetto passibile di comunicazione** Un soggetto passibile di comunicazione designa un soggetto fiscalmente residente in una giurisdizione tenuta alla comunicazione ai sensi delle leggi fiscali di tale giurisdizione. I soggetti con doppia residenza possono avvalersi delle norme denominate *tie-breaker rules* contenute nelle convenzioni fiscali (se applicabili) per la determinazione della residenza fiscale nei casi di doppia residenza.

Ai fini del CRS, un "Soggetto passibile di comunicazione" designa un soggetto di una giurisdizione tenuta alla comunicazione, che non sia:

- una società il cui capitale azionario è regolarmente negoziato in uno o più mercati mobiliari regolamentati;
- una società che sia una Related Entity di una società descritta al punto (i);
- un governo;
- un'organizzazione internazionale;
- una banca centrale; o
- un'Istituzione finanziaria (ad esclusione di un'Entità di investimento descritta nel sottoparagrafo A(6) b) del CRS che non sia una Participating Jurisdiction Financial Institution. Al contrario, tali Entità di investimento sono trattate come NFE passive).

⁹ TIN (inclusi equivalenti funzionali)

Il termine "TIN" significa "Taxpayer Identification Number" (codice identificativo fiscale) o suo equivalente funzionale, in assenza del TIN. È composto da una combinazione univoca di lettere e numeri assegnati da una giurisdizione a un soggetto e impiegati per scopi identificativi ai fini dell'applicazione delle leggi fiscali della giurisdizione in questione. Alcune giurisdizioni non rilasciano un TIN. Tuttavia, tali giurisdizioni spesso utilizzano altri codici ad alta integrità con un livello equivalente di identificazione (un "equivalente funzionale"). Un esempio di questo tipo di numero è il codice di previdenza sociale per le persone fisiche.

³ La legge del 12 novembre 2004 e successive modifiche sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

DA COMPILARSI A CURA DEL COLLOCATORE

Ai fini dell'applicazione del diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 si dichiara che la sottoscrizione di cui al presente Modulo ha avuto luogo

in sede | fuori sede (barrare ove appropriato)

Appendice 4 - informativa ai sensi dell'art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", Global Evolution Funds, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi sono trattati con modalità anche automatizzate connesse all'investimento in azioni dell'OICVM, e nei termini descritti nel Prospetto Informativo. I dati personali sono comunque trattati per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'investimento. I dati personali possono essere utilizzati in una o più operazioni effettuate mediante strumenti automatizzati e non. Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti che ai fini del trattamento dei dati personali assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento.
2. I dati personali raccolti per il trattamento possono essere comunicati a terzi solo per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali non saranno diffusi.
3. Il conferimento dei dati personali dell'investitore è facoltativo, tuttavia, in mancanza, non sarà possibile, per Global Evolution Funds procedere, in tutto o in parte, all'erogazione dei servizi oggetto del contratto.
4. Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
 - ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della provenienza, delle modalità e delle finalità del trattamento;
 - conoscere la logica applicata all'elaborazione mediante strumenti elettronici, nonché i dati identificativi del titolare e del responsabile;
 - conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
 - ottenere la cancellazione dei dati personali, o la trasformazione in forma anonima o il blocco quando il trattamento è effettuato in violazione della legge;
 - richiedere l'aggiornamento, la correzione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali;
 - opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano previsto ai fini di informazione commerciale o di vendita diretta. I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell'esercitare i suddetti diritti, l'interessato può rilasciare una procura per iscritto a persone o associazioni.

Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, i Collocatori e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

APPENDICE 5

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 31 gennaio 2017

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 1 febbraio 2017

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA Global Evolution Funds

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE Global Evolution Funds

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	Data di avvio dell'offerta in Italia	Codice ISIN
Frontier Markets	R	EUR	25 febbraio 2014	LU0501220429
	R	USD	25 febbraio 2014	LU0735966888
	E	EUR	25 febbraio 2014	LU0697197597
	R (CL)	CHF	24 marzo 2014	LU1034967130
	R (CL)	EUR	24 giugno 2014	LU1034966678
	R (DD)	EUR	8 settembre 2014	LU1034966751
	E	USD	9 giugno 2015	LU0735966961
	R	CHF	9 giugno 2015	LU0875244427
EM Debt	E	EUR	25 febbraio 2014	LU0699624671
EM Blended Debt	R	EUR	25 febbraio 2014	LU0616502612
EM Local Debt	R	EUR	25 febbraio 2014	LU0616502455
EM Debt and FX	R	EUR	29 agosto 2014	LU0501220858

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Collocatori

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi offerti da ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento e quelli per i rapporti con gli investitori italiani.

In particolare, l'attività di ricezione ed esame dei reclami degli investitori è di competenza dei Soggetti Collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la Società e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società all'estero sono svolte da:

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara, 19)

BNP Paribas Securities Services, con sede legale a 3 rue d'Antin, 75002 Paris, Francia (funzioni svolte presso la sede di Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20124, Italia).

In particolare, i servizi dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore (come definito nel Prospetto) dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

Soggetto depositario in Lussemburgo

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, con sede legale in Vertigo Building – Polaris, 2 – 4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore (che provvede ad archiviare i moduli cartacei presso la propria sede), che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Gli ordini di Azioni sono inviati a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per conto degli investitori in forza di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. In tale contesto, l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, dai quali l'investitore potrà ottenere a richiesta un estratto relativo alla propria posizione, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette in forma cumulativa gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di trattazione applicabile a ciascun comparto e indicato nel Prospetto, in base ai criteri ed ai termini orari per la ricezione degli ordini ivi indicati.

Una volta determinato il valore unitario delle Azioni nel giorno di trattazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- giorno di trattazione applicato;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte – i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il giorno di valutazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

Le suddette lettere di conferma possono altresì essere inviate dai Collocatori.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo investitore può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle Azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, le lettere di conferma saranno messe a disposizione sul sito dei suddetti collocatori – dopo che questi ultimi avranno ricevuto i relativi dettagli dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti - con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di Azioni

Commissioni di Sottoscrizione:

- Le Commissioni di Sottoscrizione di cui al KIID sono pagate al Collocatore ed il loro importo è specificato da quest'ultimo alla pagina 2 del presente Modulo. Le Commissioni di Sottoscrizione non potranno superare l'aliquota massima indicata per ciascun Comparto e classe di Azioni nel relativo KIID.

Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti:

Commissioni dei Soggetti Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti:

Société Générale Securities Services S.p.A.: un importo massimo pari a Euro 18,00 per ogni sottoscrizione o rimborso.

Per ogni dividendo pagato o reinvestito verrà applicata una commissione massima pari a Euro 3,00 a condizione che l'importo pagato o reinvestito superi i 10 Euro.

BNP Paribas Securities Services: Per ogni sottoscrizione o riscatto di Azioni: verrà applicata una commissione pari allo 0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Eur 12,50 ed un massimo di 25,00 Eur per fondo per comparto.

Per ogni dividendo pagato o reinvestito verrà applicata una commissione pari a Euro 2,00.

- *Compenso dei Collocatori*

Il compenso dei collocatori consiste in una retrocessione delle Commissioni di Vendita ed in una retrocessione delle Commissioni di Gestione applicabili alle azioni da essi distribuite. Le aliquote di tali retrocessioni sono specificate dai collocatori agli investitori.

I Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli investitori possono concedere agli investitori degli sconti sulle Commissioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti indicate nell'ultimo paragrafo della precedente Sezione B) nel caso in cui esse ed i collocatori abbiano stipulato accordi per la semplificazione delle procedure ed i flussi applicabili alla trasmissione degli ordini di Azioni.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia in lingua italiana del KIID è messa a disposizione degli investitori dal Collocatore in versione cartacea o tramite sito internet.

Presso i Collocatori e sul sito www.fundinfo.com sono a disposizione il Prospetto Completo, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto.

I valori patrimoniali netti per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico sono diffusi sul sito www.fundinfo.com, sul quale sono altresì pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee della Società e gli eventuali avvisi di distribuzione di proventi.

Ove richiesto dall'investitore alla Società, quest'ultima, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Trattamento fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario.

La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

- trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%
- trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 Euro per ciascun beneficiario): 6%
- trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4 grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3: 6%
- trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.